

Scheda riepilogativa **Programma Area Tematica "Riforma del Titolo V e Autonomia Scolastica: riflessi culturali, professionali, giuridici e amministrativi"**

La riforma del Titolo V della Costituzione ha determinato un nuovo assetto delle competenze legislative e amministrative in materia di istruzione e formazione.

La competenza legislativa dello Stato è relativa alle materie indicate nell'art. 117, così come riformato dalla legge di revisione costituzionale del 2001, che ha attribuito allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di "*norme generali sull'istruzione*" (quindi la regolazione delle linee fondanti il sistema, senza scendere nel dettaglio organizzativo), nonché la funzione di procedere alla "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*".

Alle Regioni è stata attribuita potestà legislativa concorrente nella identica materia della "*istruzione*" (quindi competenza ad emanare normativa *di dettaglio*, da esercitare nel rispetto delle "norme generali" e dei "livelli essenziali") e potestà legislativa esclusiva nella materia della "*istruzione e della formazione professionale*".

In ogni caso è fatta "*salva*" (cioè è tutelata e adeguatamente protetta, ma non certo è esclusa o sottratta agli interventi di regolazione legislativa, statale o regionale) l'autonomia delle istituzioni scolastiche, così come si desume da *fonti di legge primarie* (le sole idonee, secondo il tradizionale indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale, a limitare l'esercizio di potestà legislative costituzionalmente assegnate).

Relativamente alle competenze amministrative (e quelle legislative e normative connesse), la ripartizione risulta essere la seguente:

competenze dello Stato: criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica; valutazione del sistema scolastico; determinazione e assegnazione risorse finanziarie e personale; scuole militari e corsi nell'ambito dei settori della difesa e pubblica sicurezza; scuole gestite da soggetti extracomunitari; conservatori, accademie, I.S.I.A.; scuole e istituzioni culturali straniere in Italia.

competenze delle Regioni: programmazione offerta formativa; programmazione rete scolastica; calendario scolastico; contributi a scuole non statali.

competenze delle province e comuni: istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; servizi handicap; uso edifici e attrezzature; sospensione d'urgenza delle lezioni; costituzione, controlli e vigilanza sugli organi collegiali della scuola a livello territoriale; educazione adulti; orientamento scolastico e professionale; realizzazione pari opportunità; supporto alla continuità didattica verticale e orizzontale tra gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; prevenzione dispersione scolastica; educazione alla salute.

Di conseguenza cambiano le relazioni tra la singola autonomia scolastica e il territorio. Il sistema delle relazioni, all'interno della suddetta cornice, si basa sulle intese e la partecipazione, non sempre paritaria, alle decisioni dei soggetti territoriali.

Le forme di partecipazione non sono definite e definitive, ma devono trovare un loro modello "politico" sul territorio.